

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 6 GROSSETO NORD

COMITATO DI GESTIONE

DELIBERA N. 36

del 26.05.2023

OGGETTO:

APPROVAZIONE REVOCA DELLA ZONA PARTICOLARE DI CACCIA (ART. 12 COMMA 1 LETTERA C DELLA L.R.T. DEL 12 GENNAIO 1994) DENOMINATA “QUESTIONE”, NEL COMUNE DI ROCCASTRADA.

CARICA	PRESENTE	ASSENTE
PRESIDENTE	MORI ENZO	
VICE PRESIDENTE	CALDESI SIMONE	
SEGRETARIO	STRIANESE LUIGI	
COMPONENTE	BROGI DANIELE	
COMPONENTE		COLICCHIO ANTONIO
COMPONENTE		GIANNUZZI SAVELLI IACOPO
COMPONENTE		MASSETTI WALTER
COMPONENTE	MINNAI PIETRO	
COMPONENTE	PAVONE LORENZO	
COMPONENTE	PIRAS LORENZO	

Estremi di approvazione

Seduta del 26/05/2023 Verbale N° 4

IL COMITATO DI GESTIONE

Premesso che:

- l'art. 12 della legge regionale n. 3/94 definisce i compiti dell'ATC per il perseguimento delle finalità gestionali previste nel piano faunistico venatorio regionale;
- in particolare il comma 1 lettera c) del medesimo articolo stabilisce che gli ATC possano individuare aree con specifiche caratteristiche ambientali o faunistiche o aree contigue a parchi naturali e regionali ove prevedere eventuali limitazioni ed azioni di razionalizzazione del prelievo venatorio per forme di caccia specifiche, aperte a tutti gli iscritti all'ATC;
- in attuazione della suddetta norma all'interno dell'ATC 6 GR Nord sono state individuate da alcuni anni alcune aree sottoposte a regolamentazione specifica dell'esercizio venatorio, ai sensi dell'art. 12 comma 1 lettera c della L.R. 3/94, denominate "Zona particolare di Caccia" (Z.P.C.);
- in particolare nel comprensorio dell'ATC 6 GR Nord, il cui territorio è caratterizzato da aree boscate di elevata estensione, le Z.P.C. sono state in genere utilizzate come "zona cuscinetto", con caratteristiche ambientali particolari, situate lungo parte dei confini delle Zone di Ripopolamento e Cattura o di Zone di Rispetto Venatorio. In tali aree è esclusa la caccia a tutte le specie, salvo agli ungulati, alla volpe, alla gazza e alla cornacchia grigia, allo scopo di favorire l'incremento e l'irradiazione delle specie di selvaggina stanziale in indirizzo.

Preso atto che:

- con delibera n. 24 del 05/07/2013 il comitato di gestione dell'ex ATC GR 6 ha approvato l'istituzione di una Z.P.C. denominata "Questione", ubicata a Nord della Z.R.C. denominata "Casteani" nel Comune di Roccastrada, al fine di salvaguardare la fauna selvatica in indirizzo presente nella Z.R.C. e nel contempo consentire il prelievo del cinghiale nelle aree boscate, zone di rifugio per questo selvatico, migliorando pertanto la gestione faunistica e la funzionalità della Z.R.C.;
- a seguito della istituzione e della successiva soppressione degli ATC provinciali (con LRT n. 84/2016 che ha definito il nuovo assetto territoriale degli attuali ATC), la delimitazione dei nuovi comprensori ha comportato per l'ATC 6 GR Nord l'assegnazione degli istituti faunistici in esso ricadenti;
- questo ATC ha continuato a gestire la ZPC trasferite con l'obiettivo di salvaguardare la piccola selvaggina stanziale e migratoria e nel contempo contenere la presenza degli ungulati, in particolare modo del cinghiale, ai fini della prevenzione dei danni alle colture ed ha predisposto ed approvato per ciascuna ZPC specifico regolamento (delibera n. 33 del 09/10/2020).

Vista la cartografia della Z.P.C. denominata "Questione", suddivisa in due sub-unità territoriali, nella parte a Nord della Z.R.C. denominata "Casteani" nel comune di Roccastrada, che evidenzia le caratteristiche ambientali, la conformazione del territorio, gli istituti e i terreni adibiti alle colture agricole adiacenti.

Considerato che:

- la commissione competente nell'ambito di un programma di revisione della funzionalità delle Z.P.C., a distanza di anni dalla loro istituzione, a seguito di modifiche dei confini di alcuni istituti faunistici, nonché delle variate esigenze gestionali, ha preso in esame la Z.P.C. denominata "Questione"
- la commissione evidenzia che a seguito delle modifiche apportate al confine della Z.R.C. denominata "Casteani", nel comune di Roccastrada, adiacente alla suddetta Z.P.C., è venuta meno la necessità della presenza di una zona "cuscinetto" di bosco a protezione della selvaggina e pertanto nel contempo è venuta meno anche la funzionalità della Z.P.C. "Questione".

Ritenuto di procedere per i motivi sopra descritti alla revoca della Z.P.C. denominata "Questione" nel comune di Roccastrada ai fini di una migliore gestione faunistico venatoria del comprensorio nell'interesse pubblico. Sentite le associazioni venatorie locali che hanno espresso parere favorevole alla revoca della Z.P.C. Acquisito il parere favorevole del professionista Dr. Francesco Santilli, incaricato dall'ATC dell'assistenza e consulenza tecnica per la gestione della piccola selvaggina.

Richiamati:

- la Legge Regionale 12 gennaio 1994 n° 3 di recepimento della Legge 157/92 e successive modifiche ed integrazioni;

- il D.P.G.R. n. 36/R del 3 novembre 2022 “Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”);
- il vigente Piano Regionale Agricolo Forestale;
- il vigente Piano Faunistico – Venatorio (PFV) provinciale, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.13 del 18/06/2013 e s.m.i;
- lo Statuto dell’ATC 6 GR Nord.

Con voti espressi nei modi di legge: ALL’UNANIMITA’

Delibera:

che tutto quanto sopra premesso forma parte integrante della presente delibera e si ritiene integralmente richiamato;

1. Di revocare la Zona Particolare di Caccia (art. 12 comma 1 lettera C della LR 3/94), denominata “Questione”, nel comune di Roccastrada.
2. Di disporre la rimozione delle tabelle perimetrali lungo il confine della Z.P.C.

Il presente atto è pubblicato sul sito internet dell’ATC www.atc6grnord.it, ai sensi dell’art. 11 bis comma 6 della L.R. 3/94

IL PRESIDENTE
Enzo Mori

IL SEGRETARIO
Strianese Luigi